

Allegato 2

al Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura e di DPI conformi al nuovo Regolamento (UE) 2016/425 e di sottoindumenti termici per la prevenzione e protezione individuale dei lavoratori di AMIU Genova S.p.A. negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. con suddivisione in quattro distinti lotti.

(Rif. Art.3 del Capitolato Speciale - specifiche tecniche della fornitura)

Per i seguenti articoli del Lotto 3 – Calzature di sicurezza, identificati con N° 50 Anfibio impermeabile e N° 51 Sabot antinfortunistico da laboratorio chimico, l'offerente, in ottemperanza all'Allegato al D.M. 17/05/2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018), recante "Criteri minimi ambientali per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle", dovrà prendere in considerazione i punti dell'art. 2.3, indicanti la documentazione attestante la conformità della fornitura.

In particolare, con riferimento al suddetto *allegato al DM 17/05/2018*, si riportano di seguito i punti interessati:

2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati.

2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione che il bene soddisfi i requisiti minimi obbligatori, richiamati dalla norma tecnica indicata nel criterio, sulla base dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori.

La stazione appaltante si riserva di richiedere i rapporti di prova previsti dalla suddetta norma tecnica al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature.

2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

- ✓ le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
 - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
 - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372)
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti CAM, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell'appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto.

Il requisito si intende parimenti rispettato qualora le calzature offerte siano certificate in base alla Norma UNI EN ISO 20345:2012

2.3.4 Consumo idrico

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura

Tipologia	V _m (H ₂ O)/t (pelle)
Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Pelli conciate al vegetale	35 m ³ /t

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta.

2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che.

✓ COD nei reflui provenienti dai distretti conciari

Il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dalla conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, non deve superare i 160 mg/l.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità che il parametro COD, presente nei reflui provenienti dalla conceria, non superari i 160 mg/l in caso di scarico nelle acque superficiali.

✓ COD nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei tessili

Se le parti tessili rappresentano almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura (rif. DIRETTIVA 94/11/CE), nei processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili, comprendenti l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione, il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non deve superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto di trattamento che riceve le acque reflue dalle unità produttive in cui avvengono tali processi.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità che i prodotti tessili offerti soddisfino i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE.

✓ COD nei reflui provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che

Se il contenuto di polimeri/resine naturali e sintetici è superiore al 20 % (peso/peso), il valore della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) negli scarichi delle acque reflue provenienti dai loro processi di produzione, quando scaricati nelle acque di superficie dopo il trattamento (in loco o altrove), non deve superare i 150,0 mg/l. Questo requisito si applica ai processi ad umido utilizzati per la produzione della gomma.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità che il parametro COD, presente negli scarichi delle acque reflue provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che, non superari i 150,0 mg/l in caso di scarico in acque di superficie.

2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni ad un consorzio di recupero.

In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'invio a recupero dei bagni di concia contenenti sali di cromo e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

2.3.7 Composti organici volatili (COV)

L'impiego complessivo di COV nella produzione di calzature non deve superare 18 g COV/paio. Per le calzature classificate come dispositivi di protezione individuale secondo la Direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 475/92), l'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di calzature non deve superare i 20 g COV/paio.

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità che l'impiego complessivo di COV durante la produzione di calzature non superi i 20 g COV/paio.